



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF132

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	E-FATTURE - IMPOSTA DI BOLLO 2 TRIMESTRE 2019 AL 22 LUGLIO
RIFERIMENTI	CM 14/2019 - DPR 642/1972; DD.MM. 28/12/2018 E 17/06/2014; COMUN. MEF N. 224/2018
CIRCOLARE DEL	16/07/2019

Sintesi: entro il prossimo 22 luglio (il 20 cade di sabato):

- va effettuato il versamento dell'imposta di bollo
- dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2019.

Si riepilogano le regole da seguire alla luce delle recenti novità del Decreto Crescita e della prassi.

Come noto, dal 2019 sono state rivisitate le modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. In particolare dal 1/01/2019:

- ✓ il **pagamento** dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in **ciascun trimestre** va effettuato **entro il giorno 20 del mese successivo** alla fine del trimestre
- ✓ questo può essere effettuato con **addebito diretto sul C/C** bancario/postale o **col mod. F24**.
- ✓ l'**Agenzia Entrate rende noto l'ammontare dovuto online**, nell'area riservata del contribuente

Nell'ambito di tale impostazione, è intervenuto il DL 34/2019 (cd. "Decreto Crescita") che, in fase di conversione, ha modificato alcuni aspetti applicativi e, soprattutto, quelli **sanzionatori**.

NOVITA' DECRETO CRESCITA DL 34/2019 - art. 12-novies (introdotto in sede di conversione):

- ✓ viene prevista la possibilità per l'Agenzia Entrate, ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso SdI, di **integrare le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo**, avvalendosi di procedure automatizzate
- ✓ in caso di **mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta** resa nota dall'Agenzia Entrate, si applica la **sanzione ex art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/97 (30% imposta non versata)**

Inoltre l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti nella recente CM 14/2019.

CHIARIMENTI CM 14/2019:

- ✓ la **fattura elettronica "scartata"** dallo SdI **si considera non emessa**; conseguentemente, in tal caso **non sorge il presupposto per l'applicazione del tributo** (concorrono al calcolo dell'imposta di bollo da versare trimestralmente solo le fatture correttamente elaborate)
- ✓ per assolvere il pagamento **non vi è alcuna preventiva comunicazione da effettuare all'Amministrazione finanziaria**
- ✓ la **scadenza prevista per il giorno 20 del mese successivo** a ciascun trimestre solare riguarda **tutte le fatture elettroniche** (anche quelle emesse verso la P.A.), le quali devono comunque riportare la **specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del**

CHIARIMENTI CM 14/2019: SOLIDARIETA' SOGGETTI COINVOLTI

- ✓ come in passato, anche per le fatture elettroniche resta ferma la **solidarietà tra i soggetti coinvolti**, cioè il "fornitore" ed il "cliente" (anche se privato)
- ✓ l'**assolvimento dell'imposta prescinde dalla soggettività IVA**; pertanto è obbligato al pagamento anche il soggetto "privato".

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

ASPETTI PRATICI

L'imposta di bollo dovuta scaturisce dalla indicazione nel file xml della fattura elettronica:

- nella sezione "Altri dati"
- che integra le informazioni presenti in fattura
- del flag sulla debenza dell'**imposta di bollo**.

Dati della fattura

Tipo documento: Regime fiscale valido per la fattura che si sta generando:

Numero documento: Data documento: Divisa:

Beni e servizi [+ Aggiungi](#)

Nessuna riga inserita

Riepilogo importi per aliquota

Nessun riepilogo disponibile

Importo totale documento:

Arrotondamento:

Altri dati:

☒ Beni e servizi

☒ Riepilogo importi per aliquota

☐ Dati ritenuta

☐ Dati cassa previdenziale

☐ Sconto maggiorazione

☐ Causale

☐ Articolo 73

☐ Dati ordine acquisto

☐ Dati contratto

☐ Dati convenzione

☐ Dati ricezione

☐ Dati fatture collegate

☐ Dati SAL

☐ Dati DOT

☐ Dati trasporto

☐ Fattura principale

☐ Dati veicoli

☐ Dati pagamento

☐ Allegato

Cliccando sulla voce "Dati bollo", compare la seguente schermata:

Dati bollo [Elimina](#)

Bollo virtuale: Importo bollo:

INFORMAZIONI	CONTENUTO
BOLLO VIRTUALE	Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6). La tendina della casella riporta la voce "SI"
IMPORTO BOLLO	Il campo contiene un numero composto da un intero e da 2 decimali. I decimali devono essere sempre indicati e separati dall'intero con il carattere virgola (es.: 450,00)

L'art. 13 della Tariffa allegata al DPR n. 642/72 prevede che debbano essere assoggettati **all'imposta di bollo di € 2,00** i seguenti documenti:



"Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute o quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

L'applicazione dell'imposta di bollo alle **fatture** si basa sui seguenti criteri:

- principio generale: di **"alternatività" rispetto all'Iva**;
- **esenzioni**: sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate;
- importo: la quota non rilevante ai fini Iva deve essere **superiore ad € 77,47** (a tal fine è sufficiente che un singolo addebito nel corpo della fattura risulti privo di Iva)

come riassunto nella tabella che segue:

Tipo di operazione	Imposta di Bollo (importi > € 77,47)	Rif. normativo
Operazione fuori campo IVA per carenza di uno dei requisiti: ✓ soggettivo (<u>es</u> : prestazioni occasionali) ✓ oggettivo (<u>es</u> : cessione di terreni agricoli) ✓ territoriale (<u>es</u> : servizi generici a soggetti passivi Iva)	SI , salvo casi espressi di deroghe (<u>es</u> : buste paga dei dipendenti)	Artt. 2, 3, 4, 5, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies
Operazione assoggettata ad IVA	NO	--
Operazione esente Iva art. 10 Dpr 633/72	SI	Art. 10
Operazione in reverse charge "interno" (subappalti edili, rottami, oro, agricoltori esonerati, cellulari, microchip, ecc.)	NO	Artt. 17, co. 5 e segg., 34, 74, commi 7 e 8
Operazioni oggettivamente escluse da Iva	SI	Art. 2 e 15
Operazioni con IVA assolta in modalità speciali (editoria, margine, ecc.)	NO	Art. 74, co. 1, art. 36, D.L. n. 41/95, ecc.
Cessioni intraUE di beni	NO	Artt. 41 e 58, D.L. n. 331/93
Esportazioni ed operazioni assimilate	NO	Artt. 8 lett. a) e b), 8-bis, 71
Operazioni relative a trattati ed accordi internazionali	SI	Art. 72
Cessioni verso esportatori abituali	SI	Art. 8, lett. c)
Servizi internazionali connessi a beni in esportazione (<u>es</u> : trasporto di merci in esportazione)	No	Art. 9
Servizi internazionali non connessi a beni in esportazione (<u>es</u> : trasporti di persone, beni in transito, ecc. - RM 6/6/78 n. 290586)	SI	Art. 9
Fatture emesse dai contribuenti minimi/forfetari	SI	Art. 1 c. 100 L. 244/07; Art. 1, c. 58 L. n. 190/2014

In base alle citate novità del Decreto Crescita, potrebbe accadere che:

- in relazione ad una delle operazioni per la quale è dovuta l'imposta di bollo
- non si sia proceduta a **"flaggare"** il campo "Dati Bollo" e **indicare il dovuto**.



NOTA BENE in tali casi, sarà l'Agenzia che provvederà, in base alle informazioni indicate in fattura, ad **"imputare"** l'imposta di bollo.

Esempio

Emissione fattura elettronica esente IVA art. 10 Decreto IVA di importo superiore a **€ 77,47** **senza indicare la debenza dell'imposta di bollo**.

Sarà l'Agenzia che procederà ad imputare l'imposta di bollo dovuta per tale operazione.

L'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA

L'importo da versarsi è determinato dall'Agenzia delle Entrate sulla scorta delle informazioni a disposizione, e può essere consultato in Fatture e Corrispettivi:

- ➔ dal contribuente interessato, nella propria area riservata
- ➔ così come dall'intermediario eventualmente delegato ai servizi di fatturazione elettronica, accedendo a **Consultazione a Fatture Elettroniche ed altri dati IVA a Pagamento imposta di bollo**.

Pagamento imposta di bollo

Ricerca

Partita IVA:

Tute:

Anno:

Trimestre:

Pagamento imposta di bollo nel periodo 01/04/2019 – 30/06/2019

Partita IVA cedente	Codice fiscale cedente	Anno	Trimestre	N. Documenti emessi	Totale imposta di bollo indicata nei documenti emessi €	N. Documenti dichiarati	Totale imposta di bollo calcolata €	Attestazioni di prenotazione / pagamento	Stato del pagamento	Calcolo pagamento bollo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	2019	II trimestre	2	0,00	2	4,00			<input type="button" value="Stampa"/>

Selezionando la voce "Calcolo pagamento bollo", cliccando sull'icona blu a fine riga, si prenderà visione del dettaglio del conteggio, per poter verificare – nel caso dell'esempio sopra indicato – **quali sono i due documenti che danno luogo al versamento dovuto di € 4.**

E' possibile ricavare

1. quanti documenti sono stati emessi soggetti ad imposta di bollo
2. e, di conseguenza, l'importo da versare.

In realtà, si perviene solo ad una schermata riassuntiva, tramite la quale ottenere la stampa del modello F24 oppure inserire l'IBAN per l'addebito in conto:

Pagamento imposta di bollo

Partita IVA:

Codice fiscale:

Anno:

Trimestre:

N. Documenti emessi:

Totale imposta di bollo indicata sui documenti:

N. Documenti dichiarati:

Totale imposta di bollo calcolata: €

IBAN del conto di addebito:

Data versamento:

Consenso ☐ Confermo di essere autorizzato a richiedere l'addebito sul conto identificato dal codice IBAN indicato

Modalità di pagamento

Pagamento tramite addebito sul conto indicato

Oppure

Pagamento tramite F24

Nel caso di "Pagamento tramite F24:

- verrà indicato, già precompilato dall'Agenzia, il **codice tributo 2522** - secondo trimestre (RM 42/2019).

SANZIONI

Come anticipato, l'art. 12-novies, Decreto Legge n. 34/2019, prevede che:

- in caso di **mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta** resa nota dall'Agenzia Entrate
- si applica la **sanzione ex art. 13, c.1, D.Lgs. 471/97**, cioè la medesima **sanzione ordinariamente per i tardivi/omessi versamenti di tributi**

cui rimane applicabile il ravvedimento operoso.



Art. 13, c.1, D.Lgs. n. 471/97: "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è **soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato**, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. **Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo**".

SANZIONI E RAVVEDIMENTO			
TERMINE	SANZIONE	RIDUZIONE	ABBATTIMENTO DA RAVVEDIMENTO
entro 15 giorni	15%	è ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (ad esempio dopo 4 giorni la sanzione sarà pari al 4%).	entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento; in tal caso la sanzione ridotta da applicare è pari ad 1/10 della sanzione applicabile
entro 30 giorni		-	
entro 90 giorni		-	
dopo 90 giorni entro un anno dalla scadenza	30%	-	1/9 della sanzione applicabile, pari all' 1,6667%
dopo un anno dalla scadenza ed entro due anni dalla data di versamento			1/8 della sanzione applicabile, pari al 3,75% ;
oltre due anni dalla data di versamento			1/7 della sanzione applicabile, pari al 4,2857%
			1/6 della sanzione applicabile, pari al 5% .